



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione
Consiliare II, I e III

Consiglio Regionale della Campania

Ai Consiglieri Regionali

Prot. Gen. 2013.0019523/A

Del: 01/10/2013 18.16.29
Da: CR A: SERASS

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

**Oggetto: Disegno di legge “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo, ricerca e ICT”.
Reg. Gen. n. 482**

Ad iniziativa della Giunta regionale della Campania - Presidente Caldoro
Depositato in data 1 ottobre 2013

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 97, 98 e 101 comma 2 del Regolamento interno;
VISTA la richiesta di esame urgente formulata ai sensi del regolamento dal Presidente della Giunta regionale;

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
I e III Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno **nel termine breve di tre giorni dalla data odierna** per consentire l'esame in Aula nella prossima seduta.

Napoli,

01 OTT. 2013

IL PRESIDENTE

Giunta Regionale della Campania



Il Presidente

Prot.n. 15471 /UDCP/GAB/UL

del 01.10.2013

On.le Paolo Romano
Presidente Consiglio regionale

trasmetto il disegno di legge approvato nella seduta della Giunta regionale del 30 settembre recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo, sviluppo ricerca e ICT" finalizzato a dare attuazione agli indirizzi di cui al piano di stabilizzazione della Regione Campania, attraverso il riordino delle società regionali operanti in materia. In considerazione della necessità di dare esecuzione in via prioritaria alle misure di cui al citato Piano, ai sensi della procedura di cui all'articolo 97, commi 1 e 2, e 101, comma 2 del regolamento interno del Consiglio regionale si chiede di voler fissare la trattazione del provvedimento nella seduta consiliare del 7 ottobre 2013.

Stefano Caldoro

di

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del polo sviluppo e del ricerca e ICT

Art. 1 Oggetto

1. Ai fini del riordino delle partecipazioni societarie della Regione afferenti il Polo dello sviluppo e della ricerca e innovazione, in attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (di seguito: Piano di stabilizzazione), la società regionale Sviluppo Campania, individuata quale società finanziaria per azioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 135 e seguenti della legge regionale 15 marzo 2011, n.4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania-Legge finanziaria regionale 2011), svolge le funzioni concernenti la materia dello sviluppo economico e del sistema territoriale regionale, nonché quelle necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in materia di comunicazione, ricerca e innovazione tecnologia, ivi compresa quella attinente il sistema informativo e informatico, adottando le conseguenti modifiche del proprio statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro 90 dall'entrata in vigore della presente legge la società di cui al comma 1, sulla base delle priorità, degli obiettivi e delle linee generali di indirizzo approvati dalla Giunta, predispone un piano industriale triennale per la gestione in relazione alle commesse, alle attività statutarie di servizio e supporto alla gestione delle partecipazioni regionali e all'attuazione del Piano di stabilizzazione, nonché alle attività di assistenza tecnica per l'attuazione degli interventi nelle materie di cui al comma 1, e lo sottopone all'approvazione dei Dipartimenti competenti della Giunta per il controllo analogo.

3. Il piano di cui al comma 2 presenta le condizioni per il mantenimento della sostenibilità economica e finanziaria nel triennio, anche con riferimento alla gestione delle risorse umane, inclusi l'adeguamento delle condizioni contrattuali e l'attivazione delle misure conseguenti alla definizione della pianta organica del personale.

4. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della Regione Campania, si procede alle seguenti operazioni:

- a) fusione per incorporazione di EFI in liquidazione in Sviluppo Campania;
- b) conferimento o trasferimento della partecipazione regionale in Cithef a favore di Sviluppo Campania previa acquisizione dell'intera partecipazione azionaria, per lo scioglimento mediante la successiva fusione per incorporazione nella stessa;
- c) conferimento o trasferimento in favore di Sviluppo Campania delle partecipazioni regionali in Mostra d'Oltremare spa e in ACN srl affinché provveda alla dismissione delle quote mediante le procedure di legge, è fatta salva la facoltà degli altri soci di acquistare a titolo oneroso le quote della Regione prima del conferimento o, comunque, del loro trasferimento a Sviluppo Campania;
- d) conferimento o trasferimento anche non oneroso in favore di Sviluppo Campania delle partecipazioni in Asse in liquidazione e Tess in liquidazione con mandato di procedere alla loro definitiva liquidazione;
- e) conferimento o trasferimento anche non oneroso in favore di Sviluppo Campania delle partecipazioni nelle società Campania Innovazione e Digit Campania, con mandato di procedere alla loro definitiva liquidazione;

5. Le attività di cui alle lettere d) ed e) del comma 4, si attuano tramite la costituzione di una società veicolo, la cui partecipazione è attribuita a titolo non oneroso alla società di cui al comma 1, per l'adozione delle misure maggiormente idonee per accelerare le liquidazioni, anche mediante dismissione, nonché degli atti consequenziali in attuazione del Piano di Stabilizzazione. La società veicolo assicura che gli organi amministrativi o della liquidazione delle società di cui alle lettere d) ed e) del comma 4, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, elaborino i rispettivi piani di liquidazione e completino le attività in essere, in applicazione di quanto disposto dal successivo articolo 4.

6. Gli organi amministrativi o della liquidazione delle società di cui alla lettera e) del comma 4 attivano le misure di sostegno previste per gli esuberanti conseguenti alla revisione della pianta organica definita in relazione al fabbisogno della liquidazione e procedono alla revoca dei contratti a tempo determinato, di collaborazione e di consulenza in essere non strettamente indispensabili al completamento delle attività in corso.

7. Alla società di cui al comma 5, sono inoltre conferite o, comunque, trasferite le partecipazioni

regionali minoritarie nelle società operanti in altri ambiti per la dismissione secondo legge.

8. Per le finalità di riordino e accorpamento di cui al Piano di stabilizzazione, la società Sviluppo Campania può acquisire da società partecipate dalla Regione attività o rami d'azienda strumentali e coerenti con i propri scopi finalità sociali.

9. L'individuazione di eventuali ulteriori società a partecipazione non minoritaria da conferire o, comunque, trasferire in Sviluppo Campania in tempi successivi, previo adeguamento del bilancio previsionale, anche ai fini di eventuale dismissione in attuazione del Piano di stabilizzazione, è demandata alla Giunta regionale d'intesa con il Commissario ad acta per l'attuazione del citato Piano.

10. Per assistere e supportare l'azione di riordino in attuazione del Piano di stabilizzazione finanziaria, Sviluppo Campania può distaccare proprio personale presso le società partecipate dalla Regione e presso quelle a essa conferite o trasferite. Il distacco avviene senza oneri aggiuntivi oltre il trattamento in godimento.

11. Nella costituzione degli organi sociali delle società conferite Sviluppo Campania può nominare, nel rispetto dei limiti di legge, proprio personale presso la singola partecipata senza oneri aggiuntivi oltre il trattamento in godimento, e nei soli casi di incarico di liquidatore anche mediante distacco.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. La società di cui all'articolo 1, comma 1, è destinataria dei conferimenti di cui all'articolo 1 e di un intervento di ricapitalizzazione nella misura di 1.000.000 euro anche per il ripianamento delle perdite maturate dalla gestione di cui con la presente legge si riconosce la legittimità. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede utilizzando 338.857 euro per spese correnti mediante riduzione della dotazione finanziaria della Missione 20 - Programma 01 e corrispondente incremento della Missione 01 - Programma 03, nonché 661.143 euro per spese di investimento mediante riduzione della dotazione finanziaria della Missione 20 - Programma 01 e corrispondente incremento della Missione 01 - Programma 03.

2. La società di cui all'articolo 1, comma 1, è altresì destinataria del conferimento di beni immobili del patrimonio disponibile regionale in misura non inferiore a € 5.000.000,00.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere in parte finalizzate a sostegno di operazioni straordinarie che la medesima società ritenga necessarie a tutela dell'attività sociale e degli interessi della proprietà.

Art. 3

Soppressione Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE)

1. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione e di razionalizzazione della spesa dell'amministrazione regionale e ai fini del contenimento degli oneri per enti e organismi regionali, l'Ente regionale ISVE di cui alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca), è soppresso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per lo svolgimento delle funzioni connesse alla soppressione dell'ente, il Presidente della Giunta regionale nomina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un Commissario liquidatore che termina il proprio operato entro centottanta giorni dall'insediamento.

3. La Giunta regionale, sulla base di apposita relazione del Commissario liquidatore, definisce i criteri e gli indirizzi volti alla definizione delle modalità di successione o di estinzione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente con particolare riferimento alla destinazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, ivi compresa la eventuale alienazione dei beni ai fini del ripiano delle passività, nonché al collocamento del personale anche presso enti, società ed organismi regionali.

4. Il Commissario liquidatore provvede:

- a) alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi e degli eventuali procedimenti di contenzioso pendenti;
- b) alla ricognizione del personale alle dipendenze dell'ente;
- c) all'inventario dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente;
- d) alla formazione del conto consuntivo e del piano di liquidazione;
- e) all'adozione degli atti in esecuzione dei criteri e degli indirizzi previsti dal comma 3 ai fini della definizione di ogni rapporto giuridico nella titolarità dell'Ente soppresso nonché allo svolgimento di ogni

altra attività necessaria per l'adempimento dei compiti connessi alla soppressione.

5. Il Commissario liquidatore si avvale delle strutture tecniche del soppresso ente regionale ISVE secondo le funzioni e gli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data sono risolti i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o di collaborazione, anche a progetto e in qualsiasi forma costituiti, stipulati con il soppresso ente regionale ISVE.

6. Le risorse economiche appostate per il funzionamento dell'Istituto nella UPB 6.23.57 dalla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2012 sono destinate alla gestione liquidatoria. Con la legge di bilancio per l'anno 2013 sono definite le risorse economiche per le attività liquidatorie.

Art. 4

Prosecuzione attività

1. E' consentita la prosecuzione, a conclusione o sino alla loro cessione a seguito di acquisizione o trasferimento, delle attività in essere presso le società trasferite e quelle poste in liquidazione in attuazione delle misure previste dal Piano di stabilizzazione.

2. Il conferimento o, comunque, il trasferimento della partecipazione societaria ad altra società regionale in house, la cessione o il trasferimento di attività ad altra società regionale in house o lo stato di liquidazione, disposti in attuazione del Piano di stabilizzazione, di società, beneficiarie di contributi regionali o di altre erogazioni regionali, comunque denominate, anche contrattualizzate mediante convenzioni, successive alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366), non sono di per sé causa di risoluzione contrattuale né di decadenza o di perdita dei benefici ottenuti.

Art. 5

Abrogazioni

3. La legge regionale del 7 gennaio 1983, n. 10 (Contributo all'istituto di studi per lo sviluppo economico (ISVE) per il sostegno e il potenziamento delle attività di cooperazione e ricerca), e tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con l'art. 3, sono abrogate.

4. Il comma 11, articolo 1, della legge regionale del 6 maggio 2013, n. 5 (Legge finanziaria regionale 2013) è abrogato.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania..